COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

18.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (1931) 217

PRESIDENTE 217, 218

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 218

VINCENZI, *Relatore* 218

Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città (1959) 218

PRESIDENTE 218

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 219

LA MARCA 219

VINCENZI, *Relatore* 218

Norme relative al servizio di verifica e riscontro delle bollette del lotto (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2328) 220

PRESIDENTE 220

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 220

SANZA, *Relatore* 220

PAG.

Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto (2336) 220

PRESIDENTE 220, 221

SANZA, *Relatore* 220

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina (1534) 222

PRESIDENTE 222, 223

COLUCCI 223

PAVONE, *Relatore* 222

Votazione segreta:

PRESIDENTE 223

La seduta comincia alle 11.

PRANDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo (1931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo statale al comune di Go-

rizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo ».

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZI, *Relatore*. Si tratta di un provvedimento di conferma di una situazione giuridico-economica preesistente che concerne un contributo di 33 milioni e 750 mila lire annue già concesso al comune di Gorizia per l'approvvigionamento idrico.

Il fatto trova la sua giustificazione nel trattato di pace, con il quale si stabiliva il passaggio alla Jugoslavia delle sorgenti e degli impianti di Fontefredda e Moncorona, e nella stipulazione, conseguente, di un accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per la regolamentazione di tale approvvigionamento.

Detto accordo fu concluso nel 1954, venne a scadere nel 1957, e fu sostituito da un altro accordo valido per cinque anni. Quest'ultimo accordo può essere tacitamente rinnovato anno per anno. In considerazione dell'onere che il comune di Gorizia doveva sostenere per il rifornimento idrico della popolazione, si ritiene opportuno intervenire con un contributo.

Poiché, come ho detto, l'accordo si è tacitamente rinnovato di anno in anno, si è ritenuto opportuno predisporre il provvedimento in esame con il quale il contributo viene prorogato finché rimarrà in vigore l'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 33.750.000 concesso al comune di Gorizia con legge 6 dicembre 1971, n. 1075, per il rifornimento idrico della popolazione, per il periodo 16 settembre 1969-15 settembre 1971, è prorogato fino a quando resterà operante l'Accordo 18 luglio 1957, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420, stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per la regolamentazione di tale rifornimento idrico.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

L'onorevole Vincenzi sulla scorta del parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento inteso a spostare l'imputazione della copertura all'anno finanziario in corso:

« *Sostituire l'anno* 1972 *con l'anno* 1973 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, con l'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città (1959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città ».

L'onorevole Vincenzi ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame prevede la conclusione di una vicenda che iniziò nel 1938 con la donazione da parte del comune di Bolzano allo Stato di alcuni immobili che dovevano servire ad esigenze di carattere militare.

Dopo la guerra, e precisamente nel 1955, il comune di Bolzano chiese in restituzione gli immobili donati motivando la sua richiesta

sulla base di irregolarità di carattere amministrativo verificatesi al momento della cessione. Viste disattese le istanze amministrative, il comune di Bolzano conveniva il Ministero delle finanze davanti al tribunale di Trento con citazione del 20 agosto 1957.

Nel giudizio, tuttora pendente, il patrocinio del comune prospettava un nuovo titolo d'impugnativa consistente nella nullità della convenzione, in quanto stipulata da un funzionario della amministrazione statale, anziché a mezzo notaio.

Con parere del 26 marzo 1960, n. 7550, l'Avvocatura generale dello Stato, nel segnalare la gravità della nuova eccezione, consigliava di prendere in esame le proposte del comune per una definizione transattiva della vertenza.

L'insieme degli immobili che vengono trasferiti al comune di Bolzano a tacitazione di tutte le pretese spettanti a detto comune hanno un valore complessivo di lire 578.095.000.

Comportando tale transazione il trasferimento al comune di immobili, il cui complessivo valore supera il limite di lire 100 milioni, entro il quale le vigenti disposizioni consentono la cessione a trattativa privata di beni di proprietà statale in favore di persone giuridiche pubbliche, si è disposto il disegno di legge che invito gli onorevoli colleghi a voler approvare nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LA MARCA. Desidero formulare alcune osservazioni anche se la posizione del gruppo comunista è favorevole al provvedimento oggi al nostro esame. Dalla relazione che illustra abbastanza chiaramente i termini della questione sottoposta all'esame di questa Commissione e in particolare dagli elementi della transazione, appare abbastanza evidente che, delle due parti chi se ne avvantaggia è lo Stato. Infatti mentre il comune di Bolzano rinuncia « ad ogni diritto, ragione e azione » su un complesso di beni del valore di lire 1.313.343.450, lo Stato cede al comune « a tacitazione di tutte le pretese eventualmente spettantegli » un complesso di beni del valore di lire 578.095.000.

Lo Stato poteva anche essere più generoso nei confronti del comune di Bolzano!

Com'è noto si tratta di beni già di proprietà del comune di Bolzano e « ceduti allo Stato » in dono nel 1938, epoca non certamente priva di sospetti, allo scopo di agevolare l'amministrazione militare nell'opera di sistemazione dell'accasermamento delle truppe in occasione del trasferimento da Verona a Bolzano del comando del 4° corpo di armata territoriale.

Riferendomi all'epoca in cui fu operata la donazione, 1938, ho parlato di « epoca non certamente priva di sospetti », per sottolineare che in quell'epoca nera, anche un'usurpazione poteva benissimo passare come un « grazioso dono » dell'usurpato all'usurpatore. Del resto allora gli interessi del comune erano rappresentati da un gerarca fascista che si chiamava « podestà »; tutti sappiamo cosa avveniva quando la volontà del podestà di un comune non collimava con quella del prefetto o del ministro dello Stato fascista.

Il fatto poi che il contratto del 29 aprile 1938 fosse stato stipulato non di fronte al notaio, ma a mezzo di un funzionario dell'amministrazione statale (nel caso specifico l'intendente di finanza di Bolzano) costituisce una conferma di quanto ho affermato prima a proposito del modo con il quale nel periodo fascista si facevano certe donazioni allo Stato da parte degli enti locali minori.

Sono queste considerazioni che suscitano non poche perplessità di fronte ai termini della transazione che sono sfavorevoli nei confronti del comune di Bolzano. Pur non di meno ci troviamo di fronte ad un accordo già stipulato fra le parti in questione in condizioni diverse da quelle del 1938. Il comune di Bolzano, cioè, ha potuto esprimere liberamente la sua volontà; è per questo motivo che il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

È autorizzato il trasferimento in proprietà al comune di Bolzano dei seguenti immobili, siti in detta città, di pertinenza del patrimonio dello Stato:

a) ex circolo ufficiali (già sale civiche);

b) area di metri quadrati 809 circa, da escorporare dalla p. ed. 748/2 in c.c. Bolzano

facente parte del compendio denominato « padiglione Donato »;

c) ex Hotel Schgraffer;

d) appezzamenti di terreno destinati ed utilizzati a sedime della rete stradale urbana di Bolzano, della complessiva superficie di metri quadrati 5.120 circa, contraddistinti in catasto con le pp. ed. 1150/4, 194, 1035, 737/11, 737/3 c.c. Gries.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme relative al servizio di verifica e riscontro delle bollette del lotto *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative al servizio di verifica e riscontro delle bollette del lotto », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° agosto 1973.

L'onorevole Sanza ha facoltà di svolgere la relazione.

SANZA, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame si rende necessario per rispondere ad alcune esigenze di servizio di carattere eccezionale del Ministero delle finanze. Alcune intendenze di finanza dell'Italia centro settentrionale si trovano in un momento di particolare sovraccarico di lavoro per quanto riguarda il servizio di verifica e riscontro delle bollette del lotto. Con questo provvedimento si dà la possibilità al Ministro delle finanze di disporre affinché alcuni adempimenti previsti per il servizio di verifica e riscontro del lotto siano temporaneamente affidati ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza.

Chiedo pertanto che il disegno di legge sia approvato da questa Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale il ministro delle finanze, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il ministro del tesoro, può disporre che alcuni degli adempimenti previsti per il servizio di verifica e riscontro del lotto siano temporaneamente affidati ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza.

Il provvedimento di cui al precedente comma deve specificare le operazioni demandate, i periodi estrazionali considerati e indicare le modalità da osservarsi dalle intendenze di finanza interessate per il regolare espletamento delle operazioni anzidette.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della sedua.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di organizzazione e svolgimento del gioco del lotto (2336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di organizzazione e svolgimento del gioco del lotto ».

L'onorevole Sanza ha facoltà di svolgere la relazione.

SANZA, *Relatore*. Questo disegno di legge fu presentato nella scorsa legislatura e decadde per lo scioglimento delle Camere; vi è quindi urgenza di approvare il provvedimento.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di macchine distributrici automatiche di bollette a prezzo determinato da installarsi sia presso i locali delle ricevitorie, sia fuori dalle ricevitorie stesse. L'articolo 1 di questo provvedimento riguarda la modificazione del limite massimo del premio che si può ottenere con la giocata del lotto; si passa, infatti, da 20 milioni di lire a 100 milioni.

All'articolo 2 vengono istituite le strutture delle collettorie, tese a risolvere il problema della raccolta delle giocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche, laddove non esistano le ricevitorie. Queste macchine possono essere affidate in gestione ai titolari o ai reggenti di ricevitorie del lotto, e possono essere installate nelle ricevitorie stesse, in pub-

blici esercizi, in locali pubblici o aperti al pubblico.

All'articolo 3 vengono fissate le norme riguardanti l'aggio spettante ai gestori delle ricevitorie, ai ricevitori e ai collettori. L'articolo 4 stabilisce la data dell'entrata in vigore delle norme di cui agli articoli precedenti.

Chiedo alla Commissione un voto favorevole su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

All'articolo 15 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 dicembre 1947, n. 1741, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel primo comma, lettera *c*), e nell'ultimo comma la cifra « 20.000.000 » è sostituita dalla cifra « 100.000.000 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 38 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, è sostituito dal seguente:

« È in facoltà dell'amministrazione di effettuare la raccolta delle giuocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato.

Le macchine sono affidate in gestione ai titolari o ai reggenti di ricevitorie del lotto e possono funzionare nelle ricevitorie stesse, in pubblici esercizi, in locali pubblici o aperti al pubblico.

I gestori dei pubblici esercizi, dei locali pubblici o aperti al pubblico, debbono fare iscrivere nella licenza d'esercizio l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza al funzionamento delle macchine nel proprio locale.

Quando le macchine sono installate in località diverse da quelle in cui hanno sede le ricevitorie che le hanno in gestione come pure quando si trovino a distanza tale da non rendere agevoli i compiti del ricevitore, gli adempimenti necessari al loro funzionamento sono disimpegnati da collettori. Si attuano, al riguardo, in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

Le località in cui le macchine sono poste in uso vengono determinate con decreto del ministro delle finanze ».

(*È approvato*).

ART. 3.

All'articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, e dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai gestori delle ricevitorie cui è aggregata una collettoria compete, sull'importo delle riscossioni della collettoria stessa, l'aggio lordo del 5 per cento, di cui gli otto decimi debbono essere corrisposti al collettore. Restano a carico di quest'ultimo le spese per il locale, per mobili, trasporti ed ogni altra spesa di amministrazione.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute e dei contributi prescritti a carico del gestore della ricevitorie, la base imponibile è diminuita dell'importo dell'aggio corrisposto al collettore.

Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni della collettoria non si cumulano con quelle della ricevitoria.

I ricevitori del lotto incaricati della gestione delle macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato sono retribuiti come segue:

a) quando le macchine sono installate in pubblici esercizi siti nello stesso comune dove ha sede la ricevitoria che ne cura la gestione, al ricevitore compete, sull'importo delle riscossioni effettuate a mezzo della macchina, l'aggio lordo del 4 per cento, di cui il 75 per cento deve essere corrisposto dal ricevitore stesso all'esercente, a titolo forfettario di compenso e rimborso spese. Sulla quota d'aggio corrisposta all'esercente, non si applicano le ritenute e i contributi prescritti a carico del gestore della ricevitoria.

Agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, le riscossioni effettuate a mezzo della macchina non si cumulano con quelle della ricevitoria.

La previsione di cui alla presente lettera, si applica, quando occorra, nei casi in cui le macchine siano installate in locali pubblici o aperti al pubblico;

b) quando il pubblico esercizio si trova in comune diverso dal luogo ove ha sede la ricevitoria, ovvero quando pur trovandosi nello stesso comune si renda necessaria la nomina del collettore, si applica quanto sopra disposto per il collettore. Se il collettore è persona diversa dall'esercente, a quest'ultimo compete a carico del collettore, a titolo forfettario di compenso e rimborso spese, il 75 per cento dell'aggio liquidato al collettore;

c) quando le macchine funzionano nell'interno delle ricevitorie, i ricevitori sono retribuiti ad aggio con le stesse modalità vigenti per il giuoco raccolto a mano sugli ordinari bollettari, cumulandosi insieme le une e le altre riscossioni agli effetti del calcolo e dell'applicazione graduale dell'aggio, nonché della commisurazione dell'acconto che sull'aggio medesimo essi sono autorizzati a trattenere sui proventi di ciascuna estrazione.

In casi particolari, il Ministero delle finanze può autorizzare una diversa ripartizione dell'aggio previsto alle lettere *a*) e *b*), per ciò che concerne la parte spettante al titolare del locale ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge hanno effetto dal 24 novembre 1971.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato, in fine di seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina (1534).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento di ufficiali di complemento della guardia di finanza in servizio di prima nomina ».

L'onorevole Pavone ha facoltà di svolgere la relazione.

PAVONE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, volendo approfondire la conoscenza di questo disegno di legge, potremmo dire che esso si configura come normativa di attuazione. Infatti, l'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, parla della possibilità di nomina di ufficiali di complemento per la guardia di finanza, ma non ne fissa le modalità. La stessa legge stabilisce che il numero degli ufficiali di prima nomina deve essere fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio. Dal 1961 questo numero venne fissato in 100 unità. Anche nell'ultima legge di bilancio del 25 febbraio 1973, n. 18, all'articolo 35, il numero è fissato in 100 unità.

Si tratta, quindi, di dare attuazione a quanto già fissato con una precedente legge, tenendo presente il momento particolare nel quale la guardia di finanza è chiamata ad assolvere un sempre maggiore lavoro sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Questi ufficiali di complemento potrebbero sostituire, in determinati compiti, quegli ufficiali che provengono dall'Accademia della guardia di finanza.

Il primo articolo del provvedimento stabilisce i requisiti che debbono possedere coloro che desiderano partecipare al corso allievi ufficiali; uno dei requisiti è che non debbono avere ancora adempiuti agli obblighi di leva, in quanto questo servizio sostituisce quello di leva. Il corso, infatti, ha una durata di cinque mesi, mentre il servizio di prima nomina è di dieci, per un totale di quindici mesi, pari, quindi, al servizio di leva normale.

L'articolo 2 prevede che il concorso venga indetto dal ministro delle finanze, che ne fissa le norme di svolgimento e ne approva la graduatoria, mentre per quanto riguarda il programma di svolgimento, esso è demandato al comando generale della guardia di finanza. Vi è poi un richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che, per coloro che vengono dimessi anticipatamente dal corso prevede il compimento del servizio di leva.

L'articolo 3 stabilisce che per questi ufficiali è previsto lo stesso trattamento economico fissato per gli ufficiali di complemento dell'esercito.

Vorrei che i colleghi considerassero benevolmente il fatto che io desidererei proporre due emendamenti; uno all'articolo 1 per stabilire che possono partecipare a questi corsi tutti i giovani provvisti di diploma di laurea. Nel provvedimento in esame, all'articolo 1, si precisano i diplomi di laurea che invece sono necessari; mi sembra che sarebbe

giusto non prevedere un titolo di studio specifico. Non dimentichiamo, infatti, che per quanto concerne l'esercito, possono partecipare al corso allievi ufficiali di complemento tutti i giovani che siano in possesso anche del solo diploma di scuola media superiore; ritengo, quindi, anche per un principio di giustizia, che sia necessario modificare questa norma contenuta nell'articolo 1.

Di conseguenza ritengo sia opportuno introdurre anche un emendamento tendente ad equiparare il trattamento economico degli allievi ufficiali di complemento a quello vigente per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza, nonché altro emendamento inteso ad eliminare la *vacatio legis* per l'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Come già ho avuto modo di ricordare la spesa necessaria per l'arruolamento di questi ufficiali è già contemplata dal bilancio; pertanto non c'è nessun aggravio di spesa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

COLUCCI. Pur essendo d'accordo con il relatore circa le funzioni e i criteri ispiratori del disegno di legge, vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi il fenomeno dell'assenteismo ai corsi di reclutamento degli ufficiali delle diverse armi. Quindi io sarei dell'avviso, proprio tenendo conto degli aspetti particolari che metteva in evidenza il relatore circa le funzioni che questo Corpo specifico adempie in modo particolare per alcuni settori specializzati dell'amministrazione dello Stato, di ampliare le possibilità di accedere a questi corsi da parte anche di giovani diplomati. Preannuncio pertanto la presentazione di un emendamento inteso ad allargare ai diplomati di scuole medie superiori la facoltà di partecipare ai concorsi per accedere ai corsi preparatori per allievi ufficiali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (1931):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Autorizzazione a trasferire in proprietà al comune di Bolzano alcuni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, siti in detta città » (1959):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Norme relative al servizio di verifica e riscontro delle bollette del lotto » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2328):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto » (2336):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Borghi, Buzzoni, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, Colucci, Dal Sasso, Giovannini, La Loggia, La Marca, Mattarelli, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Pavone, Prandini, Raffaelli, Rende, Santagati, Sanza, Simonacci, Spinelli, Terraroli, Vespignani, Vicentini, Vincenzi.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO